



Decreto n° 0113 / Pres.

Trieste, 18 maggio 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 12/2002 ART. 22: RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 18/05/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 16/05/2017

GABRIELLA DI BLAS

in data 17/05/2017

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, recante “Disciplina organica dell’artigianato” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’ articolo 22 della legge regionale 12/2002 ai sensi del quale:

- la Commissione regionale per l’artigianato è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e dura in carica 5 anni;

- la Commissione regionale è composta dall’Assessore competente che la presiede, dal Direttore centrale attività produttive (ora Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione), da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 12/2002 e dal dirigente regionale dell’INPS o un suo delegato permanente;

- il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione regionale esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti;

- il segretario della Commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di costituzione della Commissione stessa;

Preso atto che con proprio decreto n. 0102/Pres. del 15 maggio 2012 è stata ricostituita la Commissione medesima, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 della legge regionale 12/2002;

Ritenuto necessario procedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale in considerazione della scadenza quinquennale prevista dal citato articolo 22 della legge regionale 12/2002;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni degli artigiani e dall’INPS;

Preso atto che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non sussistono motivi di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi;

Ritenuto di ricostituire la Commissione regionale per l’artigianato di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 12/2002, nella seguente composizione:

Presidente:

a) l’Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione.

Componenti:

b) il Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione;

c) sei rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale:

- Graziano Tilatti
- Silvano Pascolo
- Dario Bruni
- Ariano Medeot
- Paolo Brotto
- Nello Coppeto;

d) il delegato permanente del dirigente regionale dell’INPS:

Antonino Giuseppe Rizzo.

Segretario:

Cristina Pussini (effettivo) e Luigino Bozzer (sostituto), in servizio presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;

Preso atto del disposto di cui all’articolo 22, commi 11 e 12, della legge regionale 12/2002;

Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 844 del 12 maggio 2017;

Decreta

1. E' ricostituita, presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione la Commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, nella seguente composizione:

Presidente:

a) l'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione.

Componenti:

b) il Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione;

c) sei rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale:

- Graziano Tilatti

- Silvano Pascolo

- Dario Bruni

- Ariano Medeot

- Paolo Brotto

- Nello Coppeto;

d) il delegato permanente del dirigente regionale dell'INPS:

- Antonino Giuseppe Rizzo.

2. Sono nominati segretario effettivo e segretario sostituto del suddetto organo collegiale rispettivamente Cristina Pussini e Luigino Bozzer.

3. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i sei rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

4. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione regionale esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.

5. La Commissione regionale dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.

6. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.

7. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

8. La relativa spesa graverà sulla Missione 14 Programma 1 Titolo 1 con riferimento al capitolo 718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -